

VERBALE
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
SLOWMACHINE APS

Nella data del 15/05/2024 alle ore 20:00
presso Belluno, in Via del Piave 4.

si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione SlowMachine come da avviso affisso in data in bacheca per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio periodo 1.10.2023-31.12.2023 per adeguamento al nuovo periodo di esercizio;
- 2) Approvazione Nuovo Statuto Associazione SlowMachine

Sono presenti in seconda convocazione n. 35 soci. Elencati nel foglio presenze tenuto agli atti dell'Associazione. E' presente l'intero Consiglio Direttivo.

Il Presidente Rajeev Badhan dichiara valida l'assemblea e chiama Claudia Bonan a svolgere il ruolo di segretario.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno il presidente facendo seguito a quanto detto durante l'assemblea ordinaria a fine gennaio, fa nuovamente presente le difficoltà della gestione che l'associazione si trova ad affrontare con il bilancio stagionale e che lo spostamento dell'anno sociale agevolerebbe tutte le attività di ordinaria amministrazione. L'Assemblea, sentito quanto esposto dal Presidente approva il bilancio relativo al periodo 1.10.2023-31.12.2023 che riporta un disavanzo di periodo pari a euro 22.430,84, in modo da poter procedere già per il 2024 con il nuovo anno sociale.

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno il Presidente informa i presenti della necessità di modificare alcuni articoli dello Statuto Sociale tra cui la variazione del periodo di esercizio che l'Associazione ha deciso di adottare. L'esercizio sociale avrà durata 1 gennaio – 31 dicembre. Con l'occasione viene modificata anche la denominazione dell'Associazione in "SlowMachine APS". L'Assemblea sentita la lettura dello Statuto da parte del Presidente approva all'unanimità dei presenti e delega il Presidente al deposito delle modifiche agli uffici competenti, si specifica che tale deposito è esente, da Dlgs 117/17 art. 82 c. 5 esclusione imposta di bollo e Dlgs. 117/17 art. 82 c.3 per modifica statuto esclusione imposta di registro.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:34 dello stesso giorno. L'Assemblea si scioglie dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.

Il Segretario

Claudia Bonan

Il Presidente

Rajeev Badhan

REGISTRATO A BELLUNO IL 18 GIU, 2024

n. 445 serie 3 Liquidati euro 0

(ESSENTE) X

(*) firma su delega di Roberto Zafalon (Fernando Pace)



**STATUTO
ASSOCIAZIONE SLOWMACHINE APS**

ART. 1 - (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

<< SlowMachine APS >>

Assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via San Giuseppe, 25 nel comune di Belluno

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, culturali solidaristiche e di utilità sociale.

Principali finalità:

- Diffondere la cultura teatrale e artistica
- Arricchire il panorama artistico-culturale in particolare sul territorio bellunese
- Sviluppare e diffondere progetti culturali e artistici
- Ricercare il dialogo tra i nuovi linguaggi di espressione artistica e farne emergere le potenzialità

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Realizzazione e diffusione di attività artistiche e culturali, quali ad esempio: la cultura del teatro, della danza, dello spettacolo dal vivo, delle arti performative in genere, delle arti visive, della musica e del cinema, la prosa, la lirica, l'editoria, la letteratura, la drammaturgia. Tutto in ogni sua forma espressiva e quant'altro possa rispondere alle istanze culturali.



- Promozione della cultura con attenzione al patrimonio storico, artistico, linguistico, culinario, enologico, agricolo e di tradizione cittadina, provinciale, alpina, veneta, lombarda, friulana, trentina, e di tutte le regioni italiane ed estere;
- Realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle tradizioni popolari e il coinvolgimento delle minoranze linguistiche, sociali, culturali;
- Cooperazione con altre realtà associative e altri organismi pubblici e/o privati, nazionali e internazionali.
- Diffusione dell'arte, della cultura e delle tradizioni europee ed estere;
- Recupero e valorizzazione di spazi, anche quelli che appartengono al patrimonio artistico italiano;
- Promozione di iniziative idonee a sviluppare il rapporto tra arte, cultura, spettacolo, artigianato, industria, commercio, in funzione dello sviluppo del turismo e della valorizzazione del territorio;
- Porre in essere attività di natura commerciale in modo subordinato alla attività istituzionale, in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per gli enti non commerciali.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Programmare, organizzare e coordinare l'attività in spazi, in teatri convenzionali e non.
- Realizzare progetti artistici e curarne la diffusione;
- Coordinare ed organizzare eventi artistici e culturali, curandone la promozione e le attività ad essi connesse;
- Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o di cui abbia comunque il possesso;
- Organizzare laboratori, seminari, workshop, corsi, conferenze, happening, festival e inaugurazioni volte a diffondere l'arte e la cultura in ogni sua forma;
- Svolgere attività di ristorazione, bar, caffetteria in forma accessoria;
- Curare le attività strumentali ed accessorie connesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- L'Associazione può collaborare o anche aderire ad altri enti, pubblici o privati, ivi compresi enti scolastici e universitari con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. Può aderire a raggruppamenti, associazioni temporanee, e altre forme di iniziative congiunte con altri enti e/o società o soggetti giuridici ai fini della partecipazione a bandi pubblici e/o privati e acquisizione di risorse atte a partecipare ad iniziative coerenti con gli scopi associativi.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione opera in favore dell'arricchimento sociale e culturale degli associati e non.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche o le associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi, si impegnano per realizzare le attività di interesse generale e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

In base alle disposizioni di legge 675/97, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di

sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 - (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

E il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso

I soci non potranno in alcun modo fare uso del nome dell'Associazione, di sue sigle o di suoi segni distintivi contenenti l'indicazione o il richiamo del nome o d'iniziativa dell'Associazione stessa, tali da indurre i terzi a credere che stiano agendo in nome o per conto dell'Associazione, se non previa autorizzazione del consiglio direttivo.

ART. 8 - (Volontariato e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere

comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Il socio è automaticamente escluso dall'associazione se non effettua il versamento della quota sociale entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo

ART. 10 - (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 11 - (L'Assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire tramite lettera, fax, e-mail... spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e/o inserimento nel sito web.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Le riunioni possono svolgersi anche in via telematica (con partecipazione a distanza di uno o più associati mediante collegamenti audio e/o video, via webinar/Skype/Zoom) purché tale modalità sia indicata espressamente nella convocazione. In tal caso il luogo di svolgimento della riunione deve considerarsi quello in cui è presente il Presidente. Della modalità telematica dovrà essere dato atto nel verbale della riunione e dovranno in ogni caso essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il verbalizzatore della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale
- b) Che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione
- c) Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione
- d) Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Approva il bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Elege il Consiglio Direttivo;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con la presenza e con il voto favorevole di 3/4 dei soci .

ART. 15 - (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 3 membri e un numero massimo di 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Le riunioni possono avvenire anche in via telematica con le stesse modalità descritte per le riunioni telematiche dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'associazione,
- Attua le deliberazioni dell'assemblea,
- Predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- Predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,

- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
- Disciplina l'ammissione degli associati,
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 - (Il Presidente)

Il Presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica

ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto nell'apposito registro.

Dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Può essere riconfermato.

Art. 19 - (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti (*quando tra gli associati ci sono delle associazioni*) tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti privati o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 - (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 - (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre, secondo l'anno sociale dell'associazione, dal primo gennaio di ogni anno al 31 dicembre. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi (derogabile) dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore

ART. 24 - (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal 1 Gennaio di ogni anno al 31 dicembre.

ART. 25 - (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 - (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 - (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 - (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 - (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 31 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.